

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso proposto l'8 agosto 2012 — Vuitton Malletier/UAMI — Nanu-Nana (Motivo a quadri)**(Causa T-360/12)**

(2012/C 319/20)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Louis Vuitton Malletier (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti P. Roncaglia, G. Lazzaretti e N. Parrotta)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG (Berlino, Germania)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 16 maggio 2012 nel procedimento R 1854/2011-1;
- Condannare l'UAMI alle spese sostenute dal ricorrente nei procedimenti;
- Condannare la Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG alle spese sostenute dal ricorrente nei procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso dell'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo raffigurante un motivo a quadri per prodotti della classe 18 — Domanda di registrazione comunitaria n. 6587851

Titolare del marchio comunitario: il ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso fa valere, a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità contro il marchio comunitario, motivi di nullità assoluta, in particolare l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), punto iii) e f) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, e motivi di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: integrale accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) regolamento del Consiglio n. 207/2009; e
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 6 agosto 2012 — Premiere Polish/UAMI — Donau Kanol (ECOFORCE)**(Causa T-361/12)**

(2012/C 319/21)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Premiere Polish Co., Ltd (Cheltenham, Regno Unito) (rappresentanti: C. Jones e M. Carter, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Donau Kanol GmbH & Co KG (Ried im Traunkreis, Austria)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell'8 giugno 2012, nel procedimento R 851/2011-4;
- accogliere nella sua interezza la domanda di marchio comunitario n. 8777005 presentata dalla ricorrente, ovvero, in subordine, rinviare il procedimento alla commissione di ricorso;
- condannare l'UAMI alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ECOFORCE» per prodotti della classe 3 — domanda di marchio comunitario n. 8777005.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 7243173 del marchio figurativo «ECO FORTE» per prodotti delle classi 1, 3 e 5.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 10 agosto 2012 — Katjes Fassin/UAMI (Yoghurt-Gums)

(Causa T-366/12)

(2012/C 319/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich am Rhein, Germania) (rappresentante: T. Schmitz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell'11 giugno 2012, procedimento R 523/2012-4, e modificarla in modo tale che il ricorso venga integralmente respinto;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo, contenente l'elemento denominativo «Yoghurt-Gums», per prodotti delle classi 6, 24 e 30 — domanda di marchio comunitario n. 9 455 197

Decisione dell'esaminatore: rigetto parziale della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

— violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009

— violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 10 agosto 2012 — MOL/UAMI — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card)

(Causa T-367/12)

(2012/C 319/23)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Budapest, Ungheria) (rappresentante: K. Szamosi, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 30 maggio 2012 nel procedimento R 2532/2011-2, e convertire in marchio comunitario la registrazione della domanda di marchio con riferimento a tutti i beni e servizi in esame; e

— condannare il convenuto alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MOL Blue Card» per, tra l'altro, prodotti e servizi classificati nelle classi 35 e 36 — domanda di marchio comunitario n. W01030440